



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Roma Capitale

**Oggetto: Servizio di pulizia, sfalcio d'erba e potatura piante da eseguirsi presso delle porzioni di aree demaniali situate all'interno del Comune di Roma.**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**CUP:** G82I20000200001

**CIG:** 83528627C6

**Sommario**

CAPO I – NATURA - OGGETTO DELL'APPALTO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO .....	3
Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto .....	3
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	5
Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto .....	5
Art. 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto .....	5
Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento .....	5
Art. 5 – Regole, documenti e norme tecniche da rispettare .....	6
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	6
Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore.....	7
Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore .....	7
Art. 9 – Dotazione e mezzi richiesti per l'espletamento dei servizi.....	7
Art. 10 – Aspetti ed impatti ambientali.....	7
Art. 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini.....	8
CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
Art. 12 - Consegna e inizio del servizio.....	8
Art. 13 - Termine per l'ultimazione del servizio .....	8
Art. 14 - Proroghe.....	9
Art. 15 - Sospensione del servizio.....	9
Art. 16 - Penali.....	9
Art. 17 - Risoluzione del Contratto .....	10
CAPO IV – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	10
Art. 18 - Servizio a corpo.....	10
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA .....	11
Art. 19 - Fatturazione.....	11
Art. 20 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari .....	12
Art. 21 - Anticipazione .....	12
Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	12
CAPO VI – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA.....	12
Art. 23 - Cauzione definitiva .....	12
Art. 24 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore .....	13
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....	15
Art. 25 - Variazioni del servizio.....	15
Art. 26 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi.....	15
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	15
Art. 27 - Adempimenti in materia di sicurezza .....	15
Art. 28 - Piano Operativo di Sicurezza .....	15
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	16
Art. 29 - Subappalto e subcontratto.....	16
CAPO X – CONTROVERSIE .....	17

Art. 30 – Foro competente.....	17
Art. 31 – Controversie .....	17
Art. 32 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	17
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE .....	18
Art. 33 - Ultimazione delle prestazioni.....	18
Art. 34 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione .....	19
Art. 35 - Presa in consegna del servizio ultimato .....	19
CAPO XII – NORME FINALI .....	19
Art. 36 - Proprietà degli oggetti eventualmente rinvenuti .....	19
Art. 37 - Utilizzo dei materiali recuperati.....	19
Art. 38 - Custodia del cantiere.....	20
Art. 39 - Codice Etico .....	20
Art. 40 - Responsabilità verso terzi .....	20
Art. 41 – Obblighi di riservatezza .....	20
Art. 42 - Spese contrattuali, imposte e tasse.....	20

## **CAPO I – NATURA - OGGETTO DELL’APPALTO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

### **Art. 1 – Oggetto ed importo dell’appalto**

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, sfalcio d’erba, potatura di siepi ed arbusti, bonifica da vegetazione infestante e potatura di alcune specie arboree al fine di prevenire il rischio incendio e di garantire la funzionalità, la sicurezza, l’igiene, la fruibilità ed il decoro di aree a verde di pertinenza dei compendi demaniali di seguito elencati e puntualmente descritti all’interno della Relazione Tecnica descrittiva:

- 1) RMB0535 “Ex Casa del Fascio località Settecamini”,
- 2) RMB1333 “Complesso delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze del villaggio S.Barbara Capannelle - Villaggio S. Barbara”,
- 3) RMD0471 “Gruppo fascista con piccola area annessa” – via dell’Imbrecciato
- 4) RMB1241 denominata “Spinaceto”,
- 5) RMB0481 “Immobili in localita’ Circonvallazione Clodia P.Le Clodio-Via Teulada-Via Durazzo-Via Gomenizza-Via Golametto-Borgo”,
- 6) RMB0211- “Monte Ciocci” - via di Valle Aurelia,
- 7) RMB0886 - parte dell’ex Idroscalo di Ostia – Roma in locazione alla soc. Canados,
- 8) Parcheggio sito in via Piacenza,
- 9) RMB 1547 – RMB0493 n. 8 aree sul lungomare Americo Vespucci - Ostia in località Castel Fusano.
- 10) RMB0211 - Via Mario Turba
- 11) RMB1807- via Simone Simoni e via Gualtiero Serafino
- 12) RMB1373 -Via frassineto (Prima Porta);
- 13) RMB0518 -Via Cesena;
- 14) RMB1805 -Via Ragazzi del '99;
- 15) RMB1604 - Via Vallerano,
- 16) RMB1806 - Via Domenico Berti,
- 17) RMB1240 - Pedica di Malpasso (via Romeo Collalti),
- 18) via Copparo,
- 19) RMB0950 - via Comte.

Il servizio dovrà ripetersi nei siti in oggetto per n. 1 volta con le modalità e secondo le indicazioni del RUP/DEC. Fanno eccezione i seguenti siti per i quali il servizio dovrà ripetersi nei modi seguenti:

- RMB0481 “Immobili in località Circonvallazione Clodia P.Le Clodio-Via Teulada-Via Durazzo-Via Gomenizza-Via Golametto-Borgo” – il servizio dovrà ripetersi n. 2 volte a distanza di due mesi. Il secondo intervento dovrà interessare il 50% della superficie del lotto;

- Parcheggio sito in via Piacenza, il servizio dovrà ripetersi n. 2 volte a distanza di due mesi.

- RMB1807- via Simone Simoni e via Gualtiero Serafino – nel sito di via Gualtiero Serafino è previsto l'intervento di annaffiatura con autobotte da eseguirsi per 4 mesi consecutivi per due volte al mese a partire dall'affidamento dell'appalto.

2. La Stazione Appaltante si riserva, durante la durata dell'appalto, di sostituire una o più aree di cui all'elenco del comma 1, secondo quanto meglio specificato all'art. 28.

3. Per maggiori indicazioni e descrizione puntuale degli interventi (dimensioni e specifiche), si rimanda alla relazione tecnica, al computo metrico estimativo e all'elenco prezzi che s'intendono parte integrante del presente capitolato.

4. L'importo complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento, al netto dell'Iva, è quantificato in € 99.815,75, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 1.866,56, e gli oneri per la sicurezza legati alle circostanze emergenziali connesse al COVID-19 pari a € 782,70, entrambi non soggetti a ribasso:

Servizio di pulizia, sfalcio d'erba e potatura piante da eseguirsi all'interno di alcuni compendi demaniali situati nel Comune di Roma			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	A - Importo servizio		
A1	IMPORTO SERVIZIO	€	97.166,49
A2	ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (da computo per la sicurezza a corpo)	€	1.866,56
A3	ONERI PER LA SICUREZZA EMERGENZA SANITARIA (da computo per la sicurezza a misura)	€	782,70
<b>A</b>	<b>Importo servizio (A1 + A2)</b>	<b>€</b>	<b>99.815,75</b>
	Importo servizio soggetto a ribasso (A-A2)	€	97.166,49

5. Il presente appalto si intende conferito mediante offerta “a corpo” ad eccezione degli oneri della sicurezza legati all'emergenza sanitaria i quali saranno contabilizzati a misura. Il riconoscimento di detti costi all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi.

6. L'importo come sopra determinato è da intendersi remunerativo di ogni prestazione. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. Il valore del costo complessivo del servizio è comprensivo dell'importo per il trasporto a discarica dei rifiuti e comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire le prestazioni richieste finalizzate alla pulizia delle aree oggetto di intervento.

7. L'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti. L'aggiudicatario dovrà inoltre produrre un elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente.

8. Relativamente agli oneri di discarica, l'importo posto a base di gara è da intendersi remunerativo degli stessi per quanto riguarda le voci di Elenco prezzi rientranti nella categoria “potature”. Per quanto concerne le voci di Elenco prezzi rientranti nelle categorie “decespugliamenti”, “eliminazioni selettive” e “smaltimento rifiuti”, il pagamento degli oneri di discarica avverrà tramite rimborso a seguito di presentazione della seguente documentazione:

- a) Bolla di trasporto e di accompagnamento dei rifiuti (sia per le voci C01.01.001; C01.01.005; C01.01.008) che per le voci (C01.09.005, C01.10.006.C, C01.10.018.F, C01.10.018.C, C01.10.002.F;
- b) Certificato di pesa all'ingresso della discarica;
- c) fattura quietanzata.

**9.** I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e che siano estranee ai servizi già previsti.

**10.** Il Prezzario di riferimento utilizzato per redigere il computo metrico estimativo è il Tariffario dei Prezzi della Regione Lazio 2012. Le voci del computo relative al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono state desunte dall' "Appendice Covid-19 al prezzario Abruzzo 2020" di cui all'Allegato A del D.G.R. n. 248 del 07/05/2020.

**11.** L'importo ribassato del servizio "a corpo", come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara e comprensivo delle quote non ribassabili corrispondenti agli oneri per la sicurezza, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle Parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.

**12.** Il Computo Metrico estimativo di base per la formulazione dell'offerta "a corpo" da parte dell'aggiudicatario in sede di gara non ha efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 2. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

## **CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto**

**1.** Il contratto è stipulato "a corpo" e redatto in modalità elettronica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto**

**1.** In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

**2.** L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento**

**1.** Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Computo Metrico Costi della Sicurezza;
- Computo Metrico Costi della Sicurezza Covid-19;
- Elenco Prezzi.

**2.** Sono contrattualmente vincolanti tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, nonché di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le quali, in particolare:

- il codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- il DPR n. 207/10 per le parti dichiarate valide anche in via transitoria dal Codice;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con i relativi allegati e s.m.i. sulla sicurezza.
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

Trovano parimenti applicazione le prescrizioni e le indicazioni di cui ai Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### **Art. 5 – Regole, documenti e norme tecniche da rispettare**

1. L'impresa appaltatrice dichiarerà sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio delle attività, che il rispetto delle leggi in materia è documentato dai seguenti atti che la stessa è tenuta a produrre:

- dichiarazione del rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale e sindacale;
- dichiarazione di impegno a farsi carico di ogni sanzione dovuta per inosservanza delle norme.

2. L'esecuzione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, nonché dei regolamenti a livello locale e di quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Si precisa che sarà cura ed onere dell'impresa incaricata individuare, per il rispetto della normativa nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle attività e predisporre la documentazione eventualmente richiesta a tal fine.

3. È onere dell'appaltatore la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, al fine di consentire le opportune verifiche, e comunque improrogabilmente entro la data di consegna del servizio.

4. Durante l'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dell'appalto incaricato si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite.

5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere per l'esecuzione delle attività sopra indicate, nessuno escluso. Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara comprende anche le seguenti prestazioni a carico dell'appaltatore ed i relativi oneri: le pratiche per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, per l'eventuale accesso in zona ZTL, l'eventuale posa della cartellonistica stradale richiesta dai competenti uffici comunali.

6. L'aggiudicatario si impegna altresì al rispetto dei nulla osta degli enti preposti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio rilasciati ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 29/1997 e ss.mm.ii..

#### **Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio che consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

**Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

**Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore**

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, e i termini previsti nel presente contratto.

2. Inoltre l'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si obbliga altresì:

- a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
- c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio;
- d) a comunicare all'Agenzia ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste;
- f) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- g) ad osservare la disciplina in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 4, comma 2, del presente Capitolato.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, *privati*, *Provincia*, *gestori di servizi a rete* e *altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione al servizio in esecuzione*) interessati direttamente o indirettamente del servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle prestazioni e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

**Art. 9 – Dotazione e mezzi richiesti per l'espletamento dei servizi**

1. Per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto la ditta appaltatrice garantisce idonea dotazione di attrezzatura, mezzi d'opera e personale esperto.

**Art. 10 – Aspetti ed impatti ambientali**

1. I servizi, le forniture e le attività di manutenzione, in tutti i loro aspetti ed interventi, devono essere esercitate ponendo particolare attenzione agli aspetti ed agli impatti ambientali ad essi associati (aria, acqua, scarichi idrici, energia elettrica, metano, gasolio, rifiuti, aree verdi pubbliche e private, sostanze pericolose, amianto, suolo, sottosuolo, ecc.), nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro.

2. Questa particolare attenzione alla valenza ambientale deve essere posta sia per gli interventi eseguiti all'interno del territorio comunale ma anche al di fuori dello stesso, in relazione ad esempio allo smaltimento di eventuali di materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni, ecc..

3. In particolare per la gestione dei rifiuti prodotti durante le attività svolte l'appaltatore si impegna a gestire gli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. La ditta appaltatrice si impegna a rendere disponibile copia delle autorizzazioni che potrebbero venire richieste al fine di garantire una corretta gestione degli aspetti ambientali ed il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative vigenti.

#### **Art. 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 12 - Consegna e inizio del servizio**

1. L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.

2. La presente procedura dovrà essere svolta in conformità ai pareri degli enti competenti. È onore dell'Impresa appaltatrice la presentazione di tutte le richieste necessarie all'ottenimento dei titoli autorizzativi.

3. Si precisa che sarà cura ed onere dell'impresa incaricata individuare, per il rispetto della normativa statale, regionale, metropolitana e comunale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle attività e predisporre la documentazione eventualmente richiesta a tal fine prima della consegna del servizio.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni e non superiore a 15 (*quindici*) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (*ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione*) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, qualora il mancato inizio del servizio determini un grave danno all'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore all'esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

#### **Art. 13 - Termine per l'ultimazione del servizio**

1. Il tempo per lo svolgimento del servizio, è fissato in **giorni 91 (novantuno) naturali e consecutivi** di cui:

a) **77 giorni (settantasette) naturali e consecutivi**, per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto nei 19 siti individuati decorrenti dal formale avvio del servizio da parte del DEC;

b) **3 giorni (tre) naturali e consecutivi**, per ripetere l'intervento di sfalcio nel sito di via Piacenza a partire dal mese di settembre 2020, decorrenti dal formale avvio del servizio da parte del DEC;



- c) **8 giorni (giorni) naturali e consecutivi**, per procedere all'innaffiatura con autobotte delle nuove specie presso il sito di via Gualtiero Serafino (2 interventi per 4 mesi (Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2020));
  - d) **3 giorni (tre) naturali e consecutivi**, per ripetere l'intervento di sfalcio nel sito di piazzale Clodio a partire dal mese di settembre 2020, decorrenti dal formale avvio del servizio da parte del DEC;
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

#### **Art. 14 - Proroghe**

- 1. Sono regolate dall'art. 107 comma 5 del Codice.
- 2. L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

#### **Art. 15 - Sospensione del servizio**

- 1. La sospensione del servizio può essere ordinata dal D.E.C. ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice; la sospensione può essere ordinata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice. In entrambi i casi la ripresa del servizio è regolata dal comma 3 dello stesso art. 107 e dall'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
- 2. Nel caso di sospensione parziale l'Appaltatore ha obbligo di procedere con le lavorazioni eseguibili, ai sensi del comma 4.
- 3. Le contestazioni o riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono regolate sempre dall'art. 107 comma 5.
- 4. Il diritto al risarcimento per sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle contemplate ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107, è quantificato secondo art. 1382 CC ai sensi del comma 6 dello stesso art. 107 del Codice.

#### **Art. 16 - Penali**

- 1. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
- 2. Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previste. Tali condizioni possono riferirsi:
  - a) al mancato svolgimento delle attività concordate;
  - b) al ritardo nella loro esecuzione;
  - c) al mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto.

Per le ipotesi sopra descritte le penali saranno applicate in misura determinata dall'Agenzia, previo contraddittorio con l'Appaltatore.

- 3. In ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio le penali saranno applicate in misura pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione all'Appaltatore.
- 4. L'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di penalità sino al 10% di ciascun importo del corrispettivo contrattuale, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti. Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
- 5. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

**Art. 17 - Risoluzione del Contratto**

1. La risoluzione del contratto per motivazioni e procedura, è regolata dall'art. 108 del Codice.
2. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
3. L'Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
  - a) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali, contestate per iscritto, anche sanate;
  - b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
  - c) accertamento del difetto del possesso o perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari, tecnico-organizzativi e professionali, per l'espletamento del servizio;
  - d) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia;
  - e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 20 del presente Capitolato;
  - f) violazione del divieto di cessione del contratto;
  - g) carenza, accertata successivamente alla stipula del presente contratto, in capo all'appaltatore di un requisito generale, per il quale l'ente competente a rilasciare la richiesta certificazione, seppur sollecitato non abbia ancora dato riscontro;
  - h) mancato reintegro della cauzione definitiva per applicazione penali.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore. Al riguardo, non verrà riconosciuto alcun compenso per la parte di servizio non eseguito.

**CAPO IV – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO****Art. 18 - Servizio a corpo**

1. La valutazione dell'appalto è a corpo e il relativo corrispettivo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore ad esso attribuito.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio secondo le regola dell'arte.
3. L'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dell'appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione del servizio è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
  - a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
  - b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

- c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d) Per i servizi. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

**5.** Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte.

**6.** Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

**7.** L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

**8.** Gli oneri della sicurezza legati all'emergenza sanitaria determinati nella tabella di cui all'articolo 1, comma 4, del presente Capitolato Speciale, come evidenziati nell'apposita riga rubricata «oneri della sicurezza emergenza sanitaria», non sono soggetti a ribasso di gara e saranno contabilizzati a misura. Il riconoscimento di detti oneri all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi.

## **CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 19 - Fatturazione**

**1.** Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nonché della verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (*DURC*).

**2.** Il corrispettivo dovuto sarà liquidato in n. 2 soluzioni, di cui la prima al termine delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 e la seconda al termine delle altre attività previste dal medesimo comma 1 dell'art. 16, previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione della conformità di ogni intervento alle prescritte modalità di esecuzione nonché della regolarità contributiva.

**3.** La fattura dovrà essere emessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Intescambio (SDI) intestandole all'Agenzia del Demanio - C.F.: 06340981007 – Via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice **IPA: NA5196**, CIG, il CUP. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'Appaltatore. Trattandosi di importo superiore a €. 5.000,00 ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008;

**4.** La fattura dovrà essere inviata a seguito di apposita autorizzazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.

**5.** Il pagamento dovuto avrà luogo entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 20 del presente Capitolato Tecnico.

6. Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 20 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A..

2. L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

3. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

4. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 21 - Anticipazione**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del Codice e all'art. 207 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 30 per cento, calcolato sull'importo del contratto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio accertato dal DEC.

2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

### **CAPO VI – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA**

#### **Art. 23 - Cauzione definitiva**

1. L'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

**2.** Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

**3.** La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 2, del Codice, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per eventuali inadempimenti derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

**4.** La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

**5.** Per il pagamento dalla rata di saldo si applica quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

**6.** La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia nella misura legale ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**7.** In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

**8.** In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice.

#### **Art. 24 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

**1.** L'appaltatore deve, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data di consegna del servizio, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

**2.** La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas

- provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.
- 3.** Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
  - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dell'Esecuzione e i coordinatori per la sicurezza.
- 4.** La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (*dodici*) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 5.** Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
- 6.** La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
  - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 7.** La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (*R.C.T.*) deve essere stipulata per una somma assicurata (*massimale/sinistro*) non inferiore ad euro 500.000,00.
- 8.** Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 9.** Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

**CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE****Art. 25 - Variazioni del servizio**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle attività oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 106 del Codice.
2. Fermo restando quando previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice, l'Agenzia può, agli stessi patti e condizioni ed entro l'importo complessivo del contratto, sostituire una o più aree indicate nell'elenco di cui all'art. 1 con una o più aree equivalenti in termini di superficie e/o interventi di manutenzione da eseguire. Per le nuove aree da sottoporre a manutenzione, dovrà farsi luogo a preventivo contraddittorio con il RUP/DEC.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Esecuzione prima dell'esecuzione dell'attività oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'attività oggetto di tali richieste.

**Art. 26 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, sulla base sempre dei prezzari di cui al comma 1.

**CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA****Art. 27 - Adempimenti in materia di sicurezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare, di propria iniziativa, nell'ambito delle attività in oggetto, tutti quei procedimenti e quelle misure di qualunque natura indispensabili a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno ai beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, sia vigenti sia che dovessero essere emanate durante il naturale svolgimento del contratto.
2. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, prima dell'inizio del servizio, di predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui al D.Lgs. 81/2008. Il PSS sarà aggiornato e riordinato, ove occorra, a cura dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si impegna a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020, nonché i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nei cantieri del 14/03/2020.

**Art. 28 - Piano Operativo di Sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e del punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs.

81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

**2.** Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio del servizio per il quale esso è redatto.

**3.** Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 29 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

**4.** Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**5.** Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 29.

## **CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 29 - Subappalto e subcontratto**

**1.** Il subappalto è consentito ai sensi dell'art.105 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019.

**2.** Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

**3.** Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione:

- a) il nome del sub contraente, l'importo e l'oggetto del sub contratto;
- b) le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto.

**4.** L'Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto ex art. 105, comma 7, del Codice, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle prestazioni subappaltate. Contestualmente deposita:

- a) la certificazione dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore correlati alle prestazioni subappaltate;
- b) l'attestazione dello stesso Appaltatore di assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.

**5.** L'Appaltatore resta responsabile in via esclusiva per l'esecuzione del contratto nei confronti della Stazione Appaltante.

**6.** I rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall'altro lato sono regolati dall'art. 105, commi da 8 a 16, del Codice. Gli stessi commi regolano i poteri sostitutivi della Stazione Appaltante.

**7.** Ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice, spetta all'Appaltatore il coordinamento per la sicurezza di tutti i subappaltatori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera, comunque operanti nel cantiere.

**8.** L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante. L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.



**CAPO X – CONTROVERSIE****Art. 30 – Foro competente**

1. Eventuali controversie tra l’Agenzia e l’Aggiudicatario, relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

**Art. 31 – Controversie**

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del servizio comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest’ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dell’esecuzione e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.

2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario cui al comma 1, sono decise dall’Autorità Giudiziaria competente del Tribunale di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale.

3. L’autorità Giudiziaria competente, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

4. La procedure di cui ai commi precedenti sono esperibili anche qualora le variazioni all’importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

6. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione.

**Art. 32 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

- a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
- b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30, commi 3, 5 e 6, del Codice:

- a) l’Appaltatore adempie agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale ed internazionale come da elenco dell’allegato X al Codice.
- b) In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice

impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene del certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi e cassa edile.

- c) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al precedente b), il R.U.P. invita per iscritto l'inadempiente – ed in ogni caso l'Appaltatore – a provvedere entro 15 giorni ai pagamenti dovuti. In difetto, ed in assenza di formale e motivata contestazione entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate e detrae pari importo dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente od al subappaltatore nel caso sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

3. In ogni momento il D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (*soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili*); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

## CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### Art. 33 - Ultimazione delle prestazioni

1. Al termine del servizio il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18 comma 3, in proporzione all'importo della parte del servizio che direttamente e indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle opere di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 42.

4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal D.E.C. ai sensi dei commi precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore, seguendo le eventuali

prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

**Art. 34 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
4. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell'amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che rendano necessaria o anche solo opportuna la verifica di conformità, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione di "collaudo/verifica di conformità" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 35 - Presa in consegna del servizio ultimato**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le aree anche subito dopo l'ultimazione delle prestazioni.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle aree, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle aree stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le aree dopo l'ultimazione del servizio, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

**CAPO XII – NORME FINALI**

**Art. 36 - Proprietà degli oggetti eventualmente rinvenuti**

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nelle aree occupate per l'esecuzione delle attività e per i rispettivi cantieri e nella sede delle attività stesse. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

**Art. 37 - Utilizzo dei materiali recuperati**

1. Le ramaglie oltre i 25 cm di diametro, le branche primarie ed i tronchi, opportunamente depezzati, potranno essere recuperate come materiale da ardere a favore dell'impresa aggiudicataria di gara.

**Art. 38 - Custodia del cantiere**

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

**Art. 39 - Codice Etico**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione dell'Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

2. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

3. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

**Art. 40 - Responsabilità verso terzi**

1. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

**Art. 41 – Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

2. L'Appaltatore si impegna personalmente, ed a nome dei propri collaboratori, a non divulgare il contenuto del presente atto e comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'attività e all'organizzazione dell'Agenzia di cui verrà a conoscenza a qualunque titolo nell'espletamento della sua attività.

3. L'Appaltatore non può autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle aree oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore risponderà personalmente, anche attraverso il risarcimento degli eventuali danni qualora comportino pregiudizio all'Agenzia.

5. L'impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle informazioni che una parte sia tenuta a fornire per gli obblighi di legge o di regolamento.

**Art. 42 - Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (*occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.*) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Ing. Valentina Pinto